

PIEREMILIO SAMMARCO

LA DISCIPLINA DELLA CENSURA CINEMATOGRAFICA

SOMMARIO: 1. Le origini della censura cinematografica. — 2. La *Legione della decenza* e l'enciclica *Vigilanti Cura* di Papa Pio XI. — 3. La censura prima dell'attuale normativa. — 4. La normativa vigente. — 5. Riflessi economici. — 6. Brevi cenni sulle ipotesi di riforma.

1. LE ORIGINI DELLA CENSURA CINEMATOGRAFICA.

Le origini della censura cinematografica in Italia si riallacciano al testo unico della legge sulla pubblica sicurezza (regio decreto 30 giugno 1889 n. 6144) che affidava ai prefetti il compito di vietare le rappresentazioni pubbliche, all'epoca per lo più teatrali, per ragioni di morale e di ordine pubblico. Il testo unico imponeva alle autorità locali di pubblica sicurezza di proibire « *che si esponessero oggetti offensivi al buon costume o che possano destare spavento o ribrezzo e che non si abusino dell'altrui credulità* ».

Il controllo sugli spettacoli veniva quindi affidato alle autorità di pubblica sicurezza, in armonia con la dottrina penale dell'epoca che riteneva gli spettacoli osceni all'interno della categoria dei delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume.

Da questo presupposto nasce la base della censura cinematografica nel Regno d'Italia e poi nella Repubblica. La prima legge che prevede espressamente la censura cinematografica risale al 1913 (legge 25 giugno 1913, n. 785, « legge Facta », dal nome del suo promotore, l'allora Ministro delle Finanze). Questa legge, composta da un unico articolo, autorizzava il governo a vigilare sulla produzione e diffusione delle pellicole cinematografiche ed imponeva una tassa di 10 centesimi per ogni metro di pellicola¹. In so-

* Relazione presentata alla tavola rotonda in occasione del *III Premio Nazionale Vittorio Frosini* dal titolo *La censura: le ombre del passato sul futuro della comunicazione* tenutasi il 15 aprile 2010 presso l'Università degli Studi di Roma Tre.

¹ Come osserva A. BALDI, *Schermi proi-*

biti, Venezia, 2002, 10, la nuova normativa venne richiesta al governo di allora dall'Unione Italiana Cinematografisti, la quale, ebbe a segnalare la necessità di una nuova e più efficace regolamentazione degli spettacoli cinematografici, attraverso l'istituzione di un ufficio unico competente su tutto il ter-

stanza, l'istituzione della censura preventiva viene accompagnata da un provvedimento di tipo fiscale.

Il regolamento per l'applicazione della legge, vale a dire il R.D. 532/1914 disciplinava più compiutamente la materia. Scopo della vigilanza preventiva sulle pellicole era impedire la rappresentazione al pubblico « *di spettacoli offensivi della morale, del buon costume, della pubblica decenza e dei privati cittadini; di spettacoli contrari alla reputazione e al decoro nazionale o all'ordine pubblico, ovvero che (potessero) turbare i buoni rapporti internazionali; di spettacoli offensivi del decoro e del prestigio delle istituzioni e autorità pubbliche, dei funzionari e degli agenti della forza pubblica; di scene truci, ripugnanti o di crudeltà, anche se a danno di animali; di delitti o di suicidi impressionanti; ed in genere di azioni perverse o di fatti che possano essere scuola o incentivo al delitto, ovvero turbare gli animi o incitare al male* ».

La censura cinematografica, secondo tale regolamentazione, era strutturata in due gradi di esame: in primo grado era svolta da singoli funzionari del Ministero dell'Interno che operavano in qualità di censore unico, mentre, in secondo grado, cioè in appello, era rappresentata da una commissione composta da tre funzionari, sempre dello stesso Ministero.

Per fornire criteri di indirizzo interpretativo ai produttori cinematografici in ordine ai contenuti da rappresentare con le loro opere, i Ministri dell'Interno dell'epoca emanarono diverse circolari; singolare, fra tutte, una del 1918, che vietava la rappresentazione filmica di « *scene, ambienti e costumi della malavita, la teppa, la camorra, la baratteria, la mafia, la mano nera, gli apaches e forme simili di degradazione sociale, in quanto turbatrici degli animi ed eccitatrici del male* ».

Il successivo R.D. 531/1920 costituisce una nuova base normativa che sostituisce quella del 1914, che, oltre ad allargare il campo delle rappresentazioni vietate, inserendo quelle offensive dell'esercito e dell'armata, elimina la figura del censore unico e la sostituisce con una commissione di sette membri, composta da un magistrato e da due funzionari della direzione generale di Pubblica Sicurezza, un educatore, un esperto in materia artistica e letteraria, un pubblicista ed una « madre di famiglia ». La cura ed il rispetto della lingua italiana sono affidati al membro pubblicista ed al membro esperto in materia artistica e letteraria, la madre di famiglia ha il compito di vigilare sulla moralità, i due funzionari della Pubblica Sicurezza ed il magistrato hanno il compito di salvaguar-

torio italiano, incaricato di effettuare la revisione cinematografica e di rilasciare le autorizzazioni. E l'Unione Italiana Cinematografisti propose anche di accollarsi le spese

relative al funzionamento dell'ufficio mediante il pagamento di una nuova tassa commisurata al metraggio della pellicola di ogni singola opera cinematografica.

dare l'integrità delle istituzioni e di evitare che con la rappresentazione vengano commessi delitti contro il pudore, o che vengano veicolati messaggi informativi potenzialmente lesivi.

In base a questa ultima regolamentazione, si autorizzava il Ministero dell'Interno a « *sottoporre a revisione i copioni o scenari dei soggetti, destinati ad essere tradotti in pellicole cinematografiche per la rappresentazione in pubblico* ». In sostanza, la commissione doveva, prima dell'inizio delle riprese, esaminare precauzionalmente la parte letteraria del film, affinché il soggetto fosse « *in massima riconosciuto rappresentabile* » (art. 2); si trattava, dunque, di un controllo preventivo in ordine ai contenuti sin dalla fase antecedente alla effettiva produzione dell'opera filmica². Così facendo, però, si andava ad evitare una perdita economica certa derivata dal divieto di rappresentare l'opera ritenuta sconveniente³.

Durante il fascismo, Mussolini intuisce subito la potenzialità del cinema e la sua forza veicolatrice di messaggi⁴ sfruttandola per la propaganda del regime⁵, il tutto agevolato dalla possibilità di effettuare il controllo preventivo sui contenuti informativi attraverso l'opera delle Commissioni che potevano bandire ogni forma di opposizione politica o di critica⁶. In questo contesto, il regime avviò iniziative di promozione e sostegno alla cinematografia con la creazione dell'Istituto Luce (D.Lgs. 1985/1925) e il Centro Sperimentale per la Cinematografia (D.Lgs. 419/1942).

Con il R.D. 1566/1934, viene trasferita la competenza delle Commissioni di revisione al Ministero della Cultura, direzione cinematografica.

All'inizio della loro attività e per diversi lustri successivi, le Commissioni di revisione cinematografica sono state molto severe ed hanno portato a vere e proprie mutilazioni di film⁷. Ma le Com-

² Va, comunque, inserita la normativa in esame nel contesto storico dell'epoca: nel 1918 entrò in vigore il *Codex Iuris Canonici* (elaborato l'anno precedente) che sanzionava, arrivando perfino alla scomunica, le pubblicazioni oscene, l'apologia del duello, del suicidio, del divorzio e perfino della superstizione (cfr. *Titulus XIV, De delictis contra, libertatem proprietatem, bonam famam ac bonos mores*).

³ In tal senso, D. LIGGERI, *Mani di forbice. La censura cinematografica in Italia*, Alessandria, 1997, 99.

⁴ Mussolini soleva dire che « *il cinema è l'arma più forte* » e dunque « *deve assurgere ad attività di interesse pubblico* »; sul punto cfr. P.V. CANNISTRARO, *La fabbrica del consenso. Fascismo e mass media*, Roma-Bari, 1975, 45.

⁵ M. CESARI, in *La censura nel periodo fascista*, Napoli, 1978, 69, documenta con cura come, nel gennaio 1937, il Mini-

stro della Cultura Popolare affermò davanti al Senato che la nuova produzione cinematografica aveva provveduto ad eliminare « *tutto ciò che è in antitesi con la morale del fascismo e la sua concezione di vita. Infatti non ammettiamo le produzioni che consentano la casistica morale o inisnuino il dubbio sulle immutabili direttive della coscienza individuale (...). Sono 700.000 gli italiani che frequentano ogni giorno il cinematografo, quindi il controllo dello Stato non può non essere particolarmente vigile a tutela soprattutto del Regime e della sanità della Razza* ».

⁶ Tant'è che nel dopoguerra, con il D.Lgs. 678/1945, viene abolito il controllo preventivo delle Commissioni sulle sceneggiature e sui soggetti delle opere filmiche.

⁷ Ad esempio, relativamente al film *Fiamme Funeste* di G. Brignone (1916), le condizioni della Commissione di revisione per il nulla osta alla visione in pubblico so-

missioni avevano anche il potere di non autorizzare la rappresentazione filmica di opere che non presentassero nei titoli, nei sottotitoli o nei cartelli, sgrammaticature od errori di sintassi⁸.

Tuttavia, una volta concesso il nulla osta alla proiezione e uscito nelle sale il film, questo poteva essere posto sotto sequestro dall'intervento della magistratura dietro iniziative e denunce di associazioni o privati o autonomamente dall'autorità di pubblica sicurezza; quest'ultima addirittura poteva imporre a suo arbitrio all'esercente cinematografico il taglio di qualche sequenza al fine di poter riammettere il film nelle sale, cosa che l'esercente si affrettava a compiere per non perdere il suo guadagno e senza curarsi in alcun modo delle lesioni ai diritti morali degli autori e ai diritti esclusivi dei produttori⁹.

2. LA LEGIONE DELLA DECENZA E L'ENCICLICA *VIGILANTI CURA* DI PAPA PIO XI.

Nel 1936, il Papa Pio XI elabora la lettera enciclica tutta dedicata alla potenza espressiva del cinema dal titolo *Vigilanti Cura* che contiene alcune preoccupate riflessioni in ordine a questo nuovo mezzo di intrattenimento, che viene visto come una fonte di potenziale corruzione morale¹⁰. Nel documento si legge della necessità di rendere il cinema « *morale, moralizzatore ed educatore* » e si elogia l'iniziativa della incessante ed universale vigilanza

no la soppressione della scena in cui si vede una ragazza che falsifica la firma del padre su di una cambiale e quella raffigurante il suicidio di quest'ultimo con l'oppio. In *Patto giurato* di A. Robert (1917), la Commissione ordina l'eliminazione della scena riguardante una trasfusione di sangue. In *Amazzone macabra* di U. De Simone (1916), la Commissione di revisione, al fine di scongiurare fenomeni di emulazione, ordina di eliminare nell'epilogo del film le scene in cui il protagonista, per sopprimere la moglie, ricorre a mezzi che possono riuscire « di scuola al delitto ». In *Femmine Folli* di E. Von Stroheim (1923), viene addirittura negato il nulla osta alla proiezione in pubblico perché, secondo il parere della Commissione, « *l'azione si svolge in un ambiente di gran lusso e di raffinata corruzione con abbondante ricchezza e minuziosità di particolari da poter esercitare una pericolosa suggestione* ».

⁸ Ad esempio, nel film muto *Gloria ai caduti* di E. Notari (1916), la Commissione di revisione ordina la correzione dei seguenti errori di sintassi presenti nei cartelli contenenti le scritte descrittive delle scene:

« dell'aguzzini »; « degl'eserciti »; « quegli'occhi » e « quegl'ordigni ». Lo stesso in *Gerusalemme liberata* di E. Guazzoni (1918), in cui la Commissione di revisione ordina la correzione dei numerosi errori nelle didascalie e la soppressione della scena in cui si vedono due donne seminude apparire a Rinaldo.

⁹ Così, A. BALDI, *Schermi proibiti*, cit., 21.

¹⁰ Già nell'enciclica *Divini illius Magistri* del 1929, Papa Pio XI si lamentava di « *questi potentissimi mezzi di divulgazione che (...) vengono purtroppo spesso subordinati all'incentivo delle male passioni ed all'avidità del guadagno* » e, per questa ragione, avviò l'impresa, « *quasi di una santa crociata, contro gli abusi degli spettacoli cinematografici* » affidata alla « *Legione della decenza* » intesa a « *ravvivare gli ideali dell'onesta naturale e cristiana* ». Milioni di cattolici di tutto il mondo, aderendo alla « *Legione della decenza* », sottoscrissero l'impegno a non assistere ad alcun film che contenesse offese alla morale cattolica ed alla corretta norma di vita.

da parte del mondo cattolico (attraverso la « *Legione della decenza* ») affinché venga tutelata « *ad ogni costo la moralità della ricreazione del popolo, in ogni tempo e sotto qualunque forma avvenga* ». Testualmente, si legge che « *un popolo che nei suoi momenti di riposo si dedica a divertimenti che offendono il retto senso del decoro, dell'onore, della morale, a ricreazioni che riescono occasione di peccato, specialmente per i giovani, si trova in grave pericolo di perdere la sua grandezza e la stessa potenza nazionale* ».

Il Papa percepisce la forza del mezzo, in grado di esercitare una indubbia influenza sugli spettatori; essendo l'unico « *che parla mediante immagini che con grande godimento e senza fatica, sono mostrate ai sensi anche di animi rozzi e primitivi* »¹¹. Prosegue affermando la intrinseca pericolosità dei film e di quanti danni producono alle anime degli spettatori, dal momento che divulgano occasioni di peccato, « *inducono i giovani nelle vie del male, perché sono la glorificazione delle passioni, espongono sotto una falsa luce la vita, offuscano gli ideali, distruggono il puro amore, il rispetto per il matrimonio, l'affetto per la famiglia e possono altresì creare facilmente pregiudizi fra gli individui e dissidi fra le nazioni, fra le classi sociali, fra le intere razze* ».

La pericolosità sociale del cinema, si legge nell'enciclica, si evince anche dal « *lusso delle scenografie, dalla piacevolezza della musica, dal realismo inverecondo e da ogni forma di capriccio e stravaganza* », elementi che susciterebbero un indiscusso fascino sui giovani, proprio nell'età in cui si va loro formando il senso morale e le nozioni ed i sentimenti di giustizia e rettitudine.

In considerazione di questi aspetti, il Papa invita i cristiani alla vigilanza, a non prendere parte a queste rappresentazioni che offendono « *la verità e la morale cristiana* » e, nel contempo, invita i componenti dell'industria cinematografica « *affinché i film che producono o aiutano a produrre siano conformi ai principi di sana moralità* ».

Altra iniziativa contenuta nell'enciclica è collegata all'esigenza che la collettività conosca « *chiaramente quali film sono leciti per tutti e quali leciti con riserve e quali dannosi o positivamente cattivi* ». Perciò, è necessario che in ogni paese i vescovi istituiscano un ufficio permanente nazionale di revisione, con lo scopo

¹¹ Sulla potenza del cinema, il Papa anticipa gli effetti prodotti da lì a pochi anni dalla televisione, affermando che le immagini sono fruite dagli spettatori che non hanno « *la capacità o almeno la volontà di compiere lo sforzo dell'astrazione e della deduzione, che accompagna il ragionamento. Anche il leggere, o l'ascoltare,*

richiedono uno sforzo, che nella visione cinematografica è sostituito dal piacere continuato del succedersi delle immagini concrete e, per così dire, viventi. Nel cinema parlato si rafforza questa potenza, perché la comprensione dei fatti diviene ancora più facile e il fascino della musica si collega con lo spettacolo ».

di promuovere i film buoni, classificare tutti gli altri e farne giungere notizia ai fedeli.

In sostanza, l'intenzione del Papa è di istituire un organismo parallelo a quello determinatosi con la normativa del 1934 che svolgesse le funzioni ed i compiti delle Commissioni di revisione e che classificasse i film visionati con dei giudizi sulla loro effettiva rispondenza ai principi della morale cattolica. E questo organismo dovrebbe essere costituito da « *membri che tanto siano competenti in ciò che riguarda il cinema quanto radicati nei principi della moralità e della dottrina cristiana e dovranno avere la guida e l'assistenza diretta di un sacerdote scelto dai vescovi* ».

Si tratta di un evidente tentativo di ottenere un maggiore controllo sulle fasi di realizzazione, pubblicazione e distribuzione delle opere cinematografiche, già in parte affidate dalla nuova regolamentazione alle Commissioni di revisione, che però, non sembrano godere di assoluta fiducia da parte delle istituzioni ecclesiastiche.

3. LA CENSURA PRIMA DELL'ATTUALE NORMATIVA.

Nell'Italia dell'ultimo dopoguerra, il neorealismo cinematografico viene ostacolato dalla censura e dalla burocrazia ministeriale: le opere di denuncia o che rappresentano condizioni di vita disagiate nell'Italia della ricostruzione vengono considerate diseducative perché fotografano una realtà da celare¹². La censura colpisce indistintamente anche commedie di costume¹³ e quelle più ironiche e leggere¹⁴.

Emblematico è il caso del film *Totò e Carolina* di M. Monicelli (1955) con la partecipazione di Totò: secondo i censori dell'epoca,

¹² Celebre fu il motto secondo cui « i panni sporchi si lavano in famiglia » utilizzato dagli esponenti politici di allora che dirigevano il Ministero. Nel filone del neorealismo, tra tutti, il film *Umberto D.* di V. De Sica (1951) che raffigurava la triste storia di povertà di un professore universitario in pensione.

¹³ Il film *La spiaggia* di A. Lattuada (1954), fu oggetto di un'interrogazione parlamentare per la questione del taglio della scena relativa al passaggio, all'interno di uno scompartimento del treno, del quotidiano *L'Unità* tra il sindaco comunista ed un prete; all'esito dell'interpellanza, venne deciso il taglio della scena in questione oltre ad altri tagli di scene rappresentanti attrici con costumi da bagno troppo succinti.

¹⁴ Nel film *Guardie e Ladri* di Steno e M. Monicelli (1951), la Commissione di re-

visione criticò la trama del film incentrata tutta sui rapporti tra un agente di pubblica sicurezza ed un delinquente, che arrivarono a familiarizzare tra loro. Alla fine, la Commissione, ottenuti diversi tagli e modifiche, diede il nulla osta. Il film *Il moralista* di G. Bianchi (1959), che tratta proprio in modo ironico e satirico il tema della censura cinematografica, venne vietato ai minori di anni 18 per alcune scene considerate di « sconcertante volgarità ». Nel film *Le avventure di Giacomo Casanova* di Steno (1955), le scene con le vicissitudini sentimentali del famoso seduttore non riscosero il favore della Commissione di revisione che le tagliò inesorabilmente, ma, una volta ottenuto il nulla osta alla visione, i politici di allora lo accusarono di offesa alla morale, al buon costume ed alla decenza e ne disposero il ritiro dalle sale.

il personaggio interpretato da Totò avrebbe sminuito e ridicolizzato il ruolo degli agenti di polizia e, inoltre, il tema della ragazza madre, quest'ultima figura centrale del film, venne considerato oltraggioso alla morale ed al pudore. Il film uscì nelle sale due anni dopo la sua realizzazione solamente a seguito di tagli di 31 scene, pari ad oltre 200 metri di pellicola, con evidente perdita di tutta la sua originaria carica provocatoria¹⁵.

Non sfuggono alle forbici censorie anche i film d'autore: nel *Il grido* di M. Antonioni (1957), vengono tagliate scene di intimità, non solo quelle rappresentate ma anche quelle immaginate, oltre a quella di un venditore ambulante di Madonne ed altre immagini sacre, ritenuta sconveniente per l'istituzione ecclesiastica.

Le notti di Cabiria di F. Fellini (1957) subisce alcuni tagli, per alleggerire qualche scena improntata ad un eccessivo realismo¹⁶.

Al film *L'avventura* di M. Antonioni (1960) vengono imposti tagli di scene di intimità e, dopo un mese di proiezione nelle sale, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ordina il sequestro per presunta offesa al comune senso del pudore, riammesso successivamente alla visione del pubblico dopo una ulteriore eliminazione di sequenze pari ad alcuni metri di pellicola¹⁷.

Non sfuggono agli occhi vigili dei censori anche le locandine dei film: quella di *Poveri ma belli* di D. Risi (1957) che evidenzia, a giudizio della Commissione, in modo eccessivamente provocatorio i fianchi della protagonista che appariva in costume da bagno, viene ridisegnata e, nella sua seconda versione, la figura dell'attrice, secondo il suggerimento dei censori, viene coperta da una gonna.

La dolce vita di F. Fellini (1960) ottiene il divieto ai minori di anni 16, ma durante le proiezioni in sala, un elevato numero di spettatori insorge e i giornali criticano aspramente la pellicola¹⁸.

¹⁵ M. Monicelli, nel volume *L'avventurosa storia del cinema italiano raccontata dai suoi protagonisti* a cura di G. Fofi-F. Faldini, Milano, 1979, 73, a proposito di Totò e Carolina dichiara: « il più massacrato dei miei film, e forse più di tutti i film dell'epoca, è Totò e Carolina, in cui c'era una satira della polizia, del clericalismo e una specie di esaltazione umoristico-comica delle sezioni comuniste. Tutte cose, queste che davano parecchio fastidio. Non so più quanti tagli ebbe il film, circa una quarantina, credo ».

¹⁶ Viene tagliata la famosa scena dell'«uomo del sacco», cioè del filantropo che aiutava i diseredati donando loro vestiti e provviste che teneva in un sacco; que-

sta rappresentazione, in certi ambienti cattolici, diede fastidio per quell'omaggio a una filantropa del tutto anomala, affrancata da mediazioni ecclesiastiche.

¹⁷ Sorte ancora più amara subisce il film in Germania dove viene alleggerito di oltre 43 minuti.

¹⁸ Si legge testualmente dal verbale della Commissione: « revisionato il film, si esprime parere favorevole alla sua programmazione in pubblico vietando la visione ai minori di anni 16 data l'atmosfera del film che non ne consente la visione ai minori ». Narrano le cronache di allora che F. Fellini fu oggetto di sputi da parte di uno spettatore perché considerato « detrattore della borghesia e del-

Lo stesso per *Rocco e i suoi fratelli* di L. Visconti (1960), dove dopo il nulla osta della Commissione di revisione che suggerì alcuni tagli, il Procuratore capo del Tribunale di Milano, visionato il film, impose il taglio di numerose scene e, dietro il rifiuto del regista, intervenne d'imperio il Ministro dello Spettacolo, che avvalendosi di una norma del regolamento, fece eseguire i tagli disposti dal magistrato ed oscurare alcune scene con i celebri « velatini » (un vetro opaco che le annerisce).

Analoghe sorti toccano ai film di P.P. Pasolini *Accattone* (1961), di M. Bolognini: *Arrangiatevi* (1959), *La notte brava* (1959) e al noto *Il bell'Antonio* (1960), dove si affronta il ruvido tema del rapporto tra l'impotenza maschile ed il vincolo matrimoniale che costa due tagli di un totale di ben 64 metri di pellicola; *La ciociara* di V. De Sica (1960) subisce due tagli, di cui uno relativo alla scena in cui la madre, nel torrente, lava la figlia dopo la violenza subita.

Anche i film stranieri non vengono sottratti ai rigidi criteri delle Commissioni dell'epoca: *Il settimo sigillo* di I. Bergman (1957) subisce il taglio della scena di una processione religiosa composta da storpi e mendicanti laceri; in *Spartacus* di S. Kubrik (1960) non vengono tollerate le scene in cui le schiave vengono assegnate ai gladiatori; in *A qualcuno piace caldo* di B. Wilder (1959), la scena di un lungo bacio ha provocato il taglio di 28 metri di pellicola.

È sintomatico, come dato rivelatore della cultura dell'epoca, riportare una dichiarazione che Eugenio Montale rilascia al Corriere della Sera nel 1961: « *ho sempre pensato che il cinema sia inevitabilmente fonte di prostituzione e di delinquenza. E d'altra parte, mi ripugna ogni forma di costrizione e di censura. (...) La cosa migliore sarebbe che si andasse meno al cinema, che i giornali ne parlassero meno e che questo enorme pallone moderno si sgonfiasse da solo. Ma non c'è da sperarlo* ».

4. LA NORMATIVA VIGENTE.

Nel 1962 viene emanata la legge n. 161 ed il regolamento di esecuzione (D.P.R. 11 novembre 1963 n. 2029) cui si aggiunge la legge 203/1995, in forza dei quali viene modificata la composizione delle Commissioni di revisione, sia di primo che di secondo grado:

l'aristocrazia ». Anche M. Mastroianni fu offeso ed accusato di essere comunista, traditore ed ateo. Sul quotidiano *L'Osservatore Romano* comparvero due articoli, che si dicevano essere stati scritti da Oscar Luigi Scalfaro (il quale mai smentì), che criticavano aspramente il film. Dino De Laurentiis definì il film come « *incoerente, falso e pessimista* », e pre-disse che si sarebbe rivelato una calami-

tà. Ci furono diverse interrogazioni parlamentari sollevate per il timore che il film *La dolce vita* avrebbe potuto gettare « *un'ombra calunniosa sulla popolazione romana* ». Fellini, inoltre, per questo film, fu scomunicato dal Vaticano. Subisce, forse di riflesso, i tagli della censura anche la commedia *Totò, Peppino e... la dolce vita* di S. Corbucci (1961) per scene lunghe 106 metri di pellicola.

viene portato a nove il numero di componenti di ciascuna Commissione che sono presiedute da un docente di materie giuridiche e sono composte da un docente di psicologia, da due esperti di cultura cinematografica, da due rappresentanti dei genitori, da due rappresentanti della categoria dei produttori cinematografici e da un rappresentante designato dalle associazioni per la protezione degli animali, nel caso la pellicola contenga scene con animali. Il numero delle Commissioni viene indicato dal Ministero dei Beni Culturali in base alle necessità organizzative dell'amministrazione ed attualmente sono otto.

Le Commissioni, in primo grado, rilasciano il nulla osta per la proiezione in pubblico dei film e svolgono anche funzione di secondo grado, cioè di appello, unendosi in due sezioni unite di primo grado, diverse da quella che ha emesso il primo parere.

Le Commissioni, nel dare il parere per il rilascio del nulla osta, stabiliscono anche se alla proiezione del film possono assistere i minori degli anni 14 o i minori degli anni 18. Oppure, la Commissione di primo grado dà parere contrario, specificandone i motivi, alla proiezione in pubblico, esclusivamente ove ravvisi nel film, sia nel complesso, sia in singole scene o sequenze, offesa al buon costume. Espressamente dispone il testo della norma (art. 6, comma 2°, legge 161/1962) che il riferimento al buon costume si intende fatto ai sensi dell'art. 21 della Cost.

Secondo la normativa, *«debbono ritenersi in ogni caso vietate ai minori le opere cinematografiche che pur non costituendo offesa al buon costume contengano battute o gesti volgari; indulgono a comportamenti amorali; contengano scene erotiche o di violenza verso uomini o animali, o relative ad operazioni chirurgiche od a fenomeni ipnotici o medianici se rappresentate in forma particolarmente impressionante, o riguardanti l'uso di sostanze stupefacenti; fomentino l'odio o la vendetta; presentino crimini in forma tale da indurre all'imitazione od il suicidio in forma suggestiva. Alla determinazione del diverso limite di età, la Commissione provvede tenendo conto della gravità e della insistenza degli elementi indicati nel comma precedente»* (art. 9 D.P.R. 2029/1963).

La Commissione, inoltre, può sospendere l'emissione del parere invitando il richiedente a sopprimere o a modificare singole scene o sequenze o battute.

Le deliberazioni della Commissione sono valide quando all'adunanza è presente la maggioranza dei componenti, compreso il presidente. Esse vengono adottate a maggioranza assoluta dei voti, prevalendo il voto del presidente in caso di parità (art. 8 D.P.R. 2029/1963).

Infine, le opere che non hanno ottenuto il nulla osta possono, dopo aver sostituito o eliminato le parti sceniche o dialogate, essere presentate a nuovo esame, purché le modifiche assicurino in termini inequivoci che si tratta di edizione diversa da quella

già revisionata. A tal fine, è richiesta una particolareggiata descrizione delle scene o dei dialoghi soppressi, aggiunti o modificati (art. 11 D.P.R. 2029/1963).

3. CASI CELEBRI.

Non appena entrata in vigore l'ultima ed attuale normativa, le Commissioni di revisione operano con estrema severità: subito il film francese *Jules and Jim* di F. Truffaut (1962) viene vietato ai minori di anni 18 e non per le scene particolarmente scabrose, ma per via della relazione extraconiugale che vivono i protagonisti. Per il linguaggio a volte irriverente e sboccato, vengono tagliate tre scene della commedia *Gli onorevoli* di S. Corbucci (1963) con la partecipazione di Totò; viene tagliata la scena in cui i protagonisti di *Oggi, domani, dopodomani* di M. Ferreri (1965) fanno il bagno insieme in una vasca coperti di schiuma. Ne *L'Armata Brancaleone* di M. Monicelli (1966) viene tagliata la scena in cui un uomo mangia un pulcino vivo. A *Il buono, il brutto e il cattivo* di S. Leone (1966) vengono tagliate 11 scene ritenute violente lunghe oltre 284 metri di pellicola. Nella commedia satirica e grottesca *Le spie che vengono dal semifreddo* di M. Bava (1966), viene eliminata la scena in cui Franco e Ciccio osservano estasiati una danzatrice in due pezzi che balla sinuosamente¹⁹.

Il Decameron (1971) e *I racconti di Canterbury* di P.P. Pasolini (1972), una volta usciti nelle sale con il divieto ai minori di anni 18, furono oggetto di sequestro da parte della magistratura. Per *Salò o le centoventi giornate di Sodoma* (1975), la Commissione di revisione, in primo grado, non concede il nulla osta per la proiezione in pubblico per «le immagini così aberranti e ripugnanti di perversione sessuale che offendono sicuramente il buon costume», decisione riformata in secondo grado, ma, una volta immesso nelle sale, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano dispone il sequestro del film e apre un procedimento penale contro il produttore per commercio di pubblicazioni oscene²⁰.

A lungo, poi furono sforbiciati nelle pellicole i dettagli della preparazione ed esecuzione di crimini, nel tentativo di scongiurare fe-

¹⁹ Ancora più severa è la Commissione con il film *Franco, Ciccio e le vedove allegra* di M. Girolami (1968) che viene sottoposto a ben 16 tagli per circa 380 metri di pellicola.

²⁰ In verità, la vicenda giudiziaria legata al film *Salò o le centoventi giornate di Sodoma* è assai più articolata e consta

di un ulteriore procedimento penale avviato dalla Procura Generale di Roma contro il produttore e di due ricorsi al TAR proposti dall'associazione nazionale per il buon costume diretti ad ottenere l'annullamento del nulla osta disposto dalla Commissione di revisione in secondo grado.

nomeni di imitazione: si arriva al paradosso dei tagli apposti alla commedia *Come svaligiammo la Banca d'Italia* di L. Fulci (1966) con la partecipazione di Franco e Ciccio.

Ultimo tango a Parigi di B. Bertolucci (1972), una volta ottenuto il nulla osta dalla Commissione di revisione con il divieto ai minori, dopo qualche giorno di proiezione in pubblico, viene sequestrato per ordine del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma con l'accusa di spettacolo osceno (letteralmente nel provvedimento cautelare: «*per l'esasperato pansessualismo fine a se stesso*»). Nel 1976 la Cassazione conferma la natura di spettacolo osceno del film (Bertolucci condannato a 4 mesi di reclusione e perdita per 5 anni dei diritti civili) e la Corte di Appello ordina la distruzione di tutte le copie dell'opera (compreso il negativo); vengono risparmiate dalla distruzione solo tre copie che sono consegnate alla Cineteca Nazionale (c/o il Centro Sperimentale di Cinematografia) di Roma, dove per legge, fin dal 1949, sono depositate le copie di tutti i film italiani, a condizione però che queste tre copie non vengano proiettate in pubblico. Nel 1989, su istanza del regista, il Tribunale di Roma, affidandosi ad un collegio di periti, considera il film in modo più benevolo ed espressione del patrimonio artistico e culturale, restituendolo alle sale dopo 15 anni dalla sua prima proiezione.

Per le scene eccessivamente violente *L'arancia meccanica* di S. Kubrik (1971) fu sottoposto al divieto dei minori di anni 18 e fu presentata denuncia alla magistratura per il divieto di proiezione in pubblico²¹.

Ultimo caso di mancata concessione del nulla osta da parte della Commissione di Revisione Cinematografica è la pellicola *Totò che visse due volte* di D. Ciprì e F. Maresco (1998), a causa del suo contenuto blasfemo: si legge nel verbale di «*una palese violazione dell'art. 21 Cost., in quanto offensivo del buon costume, inteso come regole esterne di comportamento che stabiliscono ciò che è socialmente approvato o tollerato, specie riguardo alla sfera delle relazioni sessuali tra individui*»; in seguito il film è riammesso alla proiezione in pubblico (col divieto per i minori di anni 18) con il nulla osta della Commissione di secondo grado, decisione impugnata dinanzi alla magistratura amministrativa, che ha poi confermato il parere della Commissione di revisione di secondo grado²².

²¹ Nella sentenza che dichiarò il non luogo a procedere il Tribunale testualmente ritenne che «*le accuse da più parti rivolte riguardano le scene di oscenità e di violenza. Quanto alle prime, non possono reputarsi oscene le nudità femminili e le congiunzioni carnali quando le une e le altre sono ottenute con la forza: l'istintiva uma-*

na avversione alla violenza impedisce nello spettatore il risvegliarsi della sensualità, cui può invece indurre solo una spontanea voluttuosa mostra o offerta del nudo. La ripugnanza per la violenza prevale in altri termini sulla sensualità annullandola».

²² Decisione del Consiglio di Stato, reperibile in Cons. Stato, 2000, 83.

Dopo questa sequenza di casi celebri, attualmente, l'orientamento delle Commissioni è radicalmente mutato ed ha assunto una direzione assai liberista e poco incline ad imporre divieti ai minori. Ciò è dovuto in parte alla loro composizione: i rappresentanti dei produttori raramente e mal volentieri si esprimono in modo favorevole a divieti e così gli esperti di cultura cinematografica, che, in diversi casi, sono dipendenti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali collocati a riposo. Emblematico è il caso del film *Apocalypto* di M. Gibson (2007), che riceve dalla Commissione di revisione il nulla osta alla proiezione senza alcun divieto e poi, su ricorso al TAR del Codacons che ha impugnato la decisione della Commissione, è stato apposto il divieto ai minori di 14 anni a causa delle scene di particolare violenza in esso contenute.

4. RIFLESSI ECONOMICI.

La concessione del nulla osta senza divieti ai minori rappresenta per i produttori cinematografici un ricercato risultato, dal momento che l'opera filmica trova, oltre alle sale cinematografiche, numerose altre forme di sfruttamento. Esiste un florido mercato complementare dell'audiovisivo che contempla o la fissazione dell'opera su di un supporto materiale per poter essere acquistata o noleggiata, o che prevede, in massima parte, la fruizione attraverso il mezzo televisivo con tutte le sue varie forme (in chiaro, in pay-tv digitale o satellitare, *on demand*).

In considerazione del divieto normativo — ribadito dal recente D.Lgs. 44/2010 — di trasmettere film vietati ai minori di 18 anni sui canali televisivi in chiaro (indipendentemente dalla piattaforma di trasmissione) nella fascia di orario che va dalle 7 alle 23 (dalle 7 alle 22,30 per quelli con il divieto ai 14 anni), un'opera cinematografica non «per tutti» subisce un drastico ridimensionamento del suo valore commerciale, rappresentato dalla sua ridotta potenzialità di inserzione pubblicitaria durante la sua diffusione televisiva. Ciò equivale ad affermare che una produzione audiovisiva che si può diffondere in prima serata, cioè nella fascia oraria di maggiore ascolto, ha un elevato valore economico dal momento che attira più significativi investimenti pubblicitari.

E dunque il giudizio delle Commissioni di revisione cinematografica incide in modo rilevante sul destino e sullo sfruttamento commerciale dell'opera e, all'interno delle prime, si contrappongono interessi divergenti (emblematico il caso delle posizioni espresse dai rappresentanti dei produttori e quelle espresse dai rappresentanti dei genitori).

5. BREVI CENNI SULLE IPOTESI DI RIFORMA.

Va osservato che, attualmente, il sistema di revisione delle opere cinematografiche produce pareri molto blandi; negli ultimi 15 anni, alla media di poco meno di 1.000 film visionati all'anno, si è avuto solo un caso di divieto di proiezione in pubblico, poi riformato e costituiscono una percentuale ridottissima quelli con i divieti ai minori.

Si discute perciò da qualche anno su come riformare l'attuale assetto normativo che appare essere non del tutto adeguato al comune sentire.

I punti di maggiore novità sui quali si è aperto il confronto, riguardano l'introduzione di un sistema autoregolamentato, sul modello anglosassone, dove la revisione cinematografica cede il passo ad una classificazione delle opere compiuta dagli stessi produttori al momento della loro distribuzione. Potrebbero, in questo modo, essere introdotti nuovi scaglioni di divieti, quali quelli ai 10 o ai 12 anni, o la visione ai minori solo con l'accompagnamento di un genitore o di un adulto, come avviene in altri paesi. Sempre secondo il progetto di riforma, scomparirebbero le Commissioni di revisione a favore dell'istituzione di un organismo indipendente di monitoraggio, composto da esperti, che agirebbe *ex post* per verificare l'effettiva corrispondenza delle autodichiarazioni al contenuto delle opere.

Il sistema della classificazione, sempre secondo questo progetto di riforma, per una più capillare protezione dei minori, verrebbe esteso anche ai videogiochi, che attualmente rimangono esclusi da controlli preventivi.